

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LAZIO

E

SPORT E SALUTE S.P.A.

La Regione Lazio – Direzione regionale Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport con sede legale in Roma, in persona del, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione, che interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta regionale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 18/07/2024 (di seguito anche, “Regione”);

E

Sport e salute S.p.A. con sede a Roma,, codice fiscale e Partita IVA:, rappresentata (di seguito anche, “Sport e Salute” o la “Società”),

di seguito Regione Lazio e Sport e Salute, le “Parti” e ciascuna, singolarmente, la “Parte”

PREMESSO CHE:

- a) Regione Lazio e Sport e Salute, in data 24 settembre 2024 hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa ex art. 15 L. 241/1990, i cui contenuti e i riferimenti normativi si intendono integralmente richiamati nel presente accordo, finalizzato al potenziamento della cultura sportiva anche al fine di sviluppare percorsi di prevenzione e corretti stili di vita, con cui le stesse hanno inteso disciplinare la reciproca collaborazione/cooperazione su diverse attività tra le quali, nello specifico, progetti volti all’incremento dell’attività fisica e sportiva in ogni fascia di età;
- b) ai sensi dell’art. 4 del citato Protocollo di Intesa l’attivazione di uno o più interventi/progetti di collaborazione sarà concordata tra le Parti ed avviata con successivi appositi atti;
- c) la Regione intende supportare la diffusione dello sport tra tutti i cittadini, specie per gli appartenenti alle fasce di età più giovani, riconoscendone la centrale funzione sociale, anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione e, in tal senso, valorizzare lo sport quale strumento di aggregazione civile e di coesione sociale in conformità con le indicazioni

del Libro Bianco dell'Unione Europea, che riconosce allo sport le funzioni sociali, educative e culturali che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale;

- d) la Regione Lazio, in particolare, in linea con la strategia di intervento del PR FSE+ 2021-2027 e con le sue priorità di favorire l'inclusione sociale e l'empowerment della fascia di popolazione giovanile, a partire dai più fragili, intende promuovere ampio accesso alle attività sportive;
- e) con *Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5345 final del 19 luglio 2022* che approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006);
- f) la Regione Lazio garantisce gli indirizzi strategici e la programmazione degli interventi attraverso le attività in capo all'Assessorato Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità - Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport;
- g) la titolarità della programmazione FSE+ 2021-2027 è in capo alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, in qualità di Autorità di Gestione;
- h) con Determinazione Dirigenziale n. G16582 del 06/12/2024, l'Autorità di Gestione ha individuato, ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport come OI del PR Lazio FSE+ 2021 – 2027 e approvato il suo Si.Ge.Co., delegando ad essa:
 - la programmazione e gestione, sulla Priorità "Giovani" per la parte di competenza a valere sull'Obiettivo specifico F (ESO4.6.), per promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+);
 - la programmazione, gestione e controllo sulla Priorità Assistenza tecnica per gli interventi relativi al piano unitario di comunicazione ordinarie;
- i) in data 17/12/2024 è stata stipulata la Convenzione tra l'Autorità di Gestione del PR Lazio FSE+ 2021 – 2027 e la Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, che assume ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 la qualifica di Organismo Intermedio;

- j) con Determinazione Dirigenziale n.....del..... è stato approvato il presente schema di accordo nonché la relativa scheda progettuale “Voucher per lo Sport- Regione Lazio” che prevede, tra l’altro, l’erogazione di *voucher ad personam* per giovani tra 6 e 18 anni, al fine di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo sport per i soggetti in condizioni di disagio economico e sociale ed è stata demandata a Sport e salute S.p.A. l’attuazione del citato progetto;
- k) da un punto di vista amministrativo ed organizzativo, in considerazione dell’elevato numero dei destinatari finali e delle strutture sportive coinvolte, la gestione del progetto risulta essere complessa e richiede una capacità gestionale specializzata nel settore sportivo;
- l) le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- m) la Società, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 39/2021, gestisce il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), istituito ai sensi dell’art. 4 del predetto D.lgs. n. 39/2021, per conto del Dipartimento per lo sport;
- n) l’art. 7, comma 4 del D.Lgs 36/2023, esclude dalla applicazione del Codice degli Appalti la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti quando sussistono le condizioni indicate al predetto comma 4;
- o) le Parti ritengono opportuno, in tale ottica, sottoscrivere un Accordo di Collaborazione (di seguito anche solo “Accordo”) al fine di collaborare per la realizzazione in comune delle rispettive finalità e degli specifici obiettivi indicati in premessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito anche solo “Accordo”), tra le Parti per come sopra identificate, si conviene quanto segue.

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti sopra indicate per l’attuazione del progetto “Voucher per lo Sport – Regione Lazio” (di seguito anche l’“Intervento”).
2. L’Intervento consiste nella erogazione di *voucher ad personam* (di seguito anche, “Voucher”) destinati ai giovani di età compresa tra i 6 ed i 18 anni per lo svolgimento di attività sportive presso Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive

Dilettantistiche (SSD), regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), ed Enti del Settore di ambito sportivo regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Intervento vede il coinvolgimento congiunto della Regione Lazio, attraverso l'OI del PR FSE+ 2021-2027, e Sport e salute S.p.A., anche per il tramite delle Strutture territoriali della Società, in virtù delle sue competenze in materia di conduzione di interventi inerenti alla pratica sportiva.
4. La realizzazione dell'Intervento avviene secondo il Piano di Intervento e il quadro economico allegati al presente Accordo (rispettivamente, Allegati A e B).

Art. 2 – VALIDITÀ DELL'ACCORDO, DURATA DELL'INTERVENTO E RECESSO

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino all'erogazione del saldo finale da parte della Regione Lazio a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale prodotta da Sport e Salute e fermi restando gli obblighi di conservazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, della documentazione contabile e fiscale in capo a Sport e Salute.
2. L'Intervento ha una durata triennale a partire dall'anno 2025, con termine per la realizzazione delle attività e delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2028, salvo proroghe concordate con la Regione;
3. Sport e Salute è tenuta a presentare la rendicontazione finale delle attività progettuali entro 60 giorni dalla data di chiusura delle attività di cui al precedente comma 2, salvo eventuali proroghe concordate con la Regione.
4. Le Parti convengono che ciascuna di esse potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, qualora gravi e giustificati motivi non consentano la prosecuzione dell'Accordo. In ogni caso il recesso non avrà effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data di ricevimento della notifica, per le quali verranno riconosciute alla Società le spese e i costi già sostenuti, nonché, previa valutazione caso per caso, i costi e le spese che, ancorché non materialmente esborsati, siano supportati da impegni vincolanti non eludibili. Nessuna delle Parti potrà esercitare il diritto di recesso in modo arbitrario e/o pretestuoso, né per finalità estranee all'interesse pubblico sotteso al presente Accordo.

Art. 3 – IMPEGNI DELLA REGIONE LAZIO

1. La Regione si impegna, in collaborazione con Sport e Salute, a dare adeguata pubblicità all'Intervento oggetto del presente Accordo anche attraverso le proprie articolazioni territoriali.
2. La Regione si impegna, in collaborazione con Sport e Salute, a definire i criteri in base ai quali individuare i destinatari dell'Intervento, nonché le modalità di selezione degli stessi.
3. La Regione verifica l'effettiva attuazione dell'Intervento e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche messe a disposizione di Sport e Salute nell'ambito del presente Accordo.
4. La Regione è tenuta ad informare Sport e Salute in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sul presente Accordo, sull'attuazione dell'Intervento, sull'attività di rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
5. La Regione è tenuta a fornire, inoltre, precise informazioni e supporto in merito alle procedure rilevanti di Sport e Salute, ivi comprese eventuali normative regionali inerenti la realizzazione dell'Intervento, nonché l'eventuale documentazione in suo possesso funzionale all'adempimento degli obblighi posti a carico della Società.
6. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dal presente Accordo, la Regione si impegna a corrispondere a Sport e Salute il contributo complessivo stanziato per la realizzazione dell'Intervento, a valere sulla Priorità "Giovani", Obiettivo specifico F (ESO4.6) del PR FSE+ Lazio 2021-2027. In particolare, la Regione si impegna a corrispondere alla Società il contributo di euro 30.000.000,00 (euro trenta milioni), nelle forme e modalità stabilite all'Art. 5 del presente Accordo.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 2, comma 4, nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a Sport e Salute, la Regione sarà tenuta in ogni caso ad erogare a Sport e Salute il contributo spettante, commisurato ai costi effettivamente sostenuti dalla Società.
8. La Regione è tenuta ad effettuare i controlli di primo livello sulle attività e le spese concernenti l'Intervento.

Art. 4 - IMPEGNI DI SPORT E SALUTE

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, Sport e Salute assicura che la realizzazione dell'Intervento avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare europea e

statale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e contenimento dei costi, nonché della disciplina legislativa regionale, ove applicabile, che la Regione si impegna a comunicare alla Società come previsto dal precedente Art. 3.

2. In particolare, Sport e Salute si impegna a:

- a. rispettare le finalità e la corretta attuazione delle azioni così come illustrate nel progetto approvato;
- b. pubblicizzare l'Intervento in collaborazione con la Regione;
- c. realizzare l'Intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato;
- d. realizzare l'Intervento in conformità con tutte le norme applicabili;
- e. realizzare l'Intervento entro i termini previsti, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione;
- f. rendicontare, come previsto dalla *Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023 "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027"*, le spese elettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento trasmettendo:
 - i. una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Intervento, sottoscritta dal Dirigente competente;
 - ii. gli atti e i contratti/ordinativi relativi alle procedure e alle spese sostenute;
 - iii. la documentazione a supporto della selezione dei partecipanti;
 - iv. fatture e/o altra documentazione amministrativa equivalente giustificativa dell'utilizzo del contributo, con inserito il CUP (Codice Unico di Progetto) emesso per il progetto in esame;
 - v. atti di liquidazione individuati nelle contabili bancarie di pagamento;
 - vi. la domanda di rimborso, intermedia o finale, corredata dai giustificativi di spesa e di pagamento, riportanti il CUP dell'operazione, secondo quanto previsto per ciascuna voce di spesa nella sezione B della Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023. In particolare, per il costo del personale è necessario presentare la seguente documentazione:
 - a) **per il personale interno:**

- Lettera d'incarico o ordine di servizio, riportanti il CUP dell'operazione;
 - Cedolini paga mensili, completi di LUL (Libro Unico del Lavoro) contenente la rilevazione delle presenze del dipendente sul posto di lavoro;
 - Documento attestante il pagamento complessivo degli stipendi;
 - F24 attestante il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali e prospetto esplicativo sotto forma di DSAN sottoscritta dal dirigente referente di progetto qualora sia un documento di pagamento cumulativo;
 - F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'INAIL e dell'IRAP (se dovuta) con prospetto esplicativo sotto forma di DSAN sottoscritta dal dirigente referente di progetto qualora sia un documento cumulativo;
 - Prospetti UNIEMENS e dichiarazioni mensili all'INPS;
 - Prospetto riepilogativo del costo orario ex ante su base annuale del lavoratore;
 - Timesheet periodici delle ore svolte sul progetto (mensile, annuale individuale e totale) derivante dal sistema informativo certificato utilizzato da Sport e salute S.p.A.
- b) **per il personale esterno:**
- Contratto, conferimento o lettera di incarico indicante l'oggetto (con esplicito riferimento all'attività finanziata), il CUP dell'operazione, la durata della prestazione, l'importo totale dei compensi previsti e il compenso orario relativo;
 - Curriculum vitae;
 - Comunicazioni obbligatorie agli organi competenti per l'inizio del rapporto di lavoro (ove previste);
 - Report annuale delle attività svolte con l'indicazione delle ore, al fine di consentire la verifica del rispetto dei massimali stabiliti dal presente documento;
 - Soggetti con posizione IVA: fatture con applicazione dell'imposta e della ritenuta d'acconto, riportante il CUP dell'operazione;
 - Soggetti esenti o non soggette IVA: parcella/ricevuta/cedolino paga con indicazione dei riferimenti legislativi, riportante il CUP dell'operazione;
 - Dipendenti pubblici: autorizzazione, rilasciata dalla PA di appartenenza, con la quale lo autorizza ad assumere incarichi esterni (D.lgs. n. 75/2017);
 - Docenti universitari: autorizzazione, rilasciata dalla PA di appartenenza, con la quale lo autorizza ad assumere incarichi esterni (art. 6 della legge 240 del

- 2010 e successive modifiche e integrazioni);
- Documento attestante l'avvenuto pagamento delle competenze nette;
 - F24 attestante il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali e prospetto esplicativo, sotto forma di DSAN sottoscritta dal dirigente referente di progetto, qualora sia un documento di pagamento cumulativo;
- g. fornire secondo le modalità e le tempistiche definite con la Regione i dati e le informazioni di cui alla precedente lett. f) relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale;
- h. collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.) nell'ambito delle verifiche, anche in loco, da parte delle Autorità preposte ai controlli (Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.) dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nell'ambito dell'Intervento, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
- i. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'Intervento;
- j. informare la Regione di eventuali criticità attuative e condividerne con quest'ultima le soluzioni risolutive;
- k. trasmettere alla Regione, prima della pubblicazione, per la condivisione e la relativa approvazione lo schema di avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d'interesse delle ASD/SSD – ETS di ambito sportivo e lo schema di avviso pubblico per l'individuazione dei giovani destinatari;
- l. erogare in favore delle ASD/SSD – ETS di ambito sportivo, previa disponibilità delle risorse economiche destinate all'Intervento, il rimborso dei Voucher fruiti dai giovani destinatari, secondo le modalità e tempistiche che saranno definite nello schema di avviso pubblico rivolto alle ASD/SSD – ETS di ambito sportivo di cui alla precedente lettera k);
- m. trasmettere per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione gli atti e le news relative all'Intervento;
- n. trasmettere per l'approvazione preventiva i contenuti testuali e multimediali, la grafica, il video, le immagini, siano essi veicolati ad ogni mezzo per l'attività di comunicazione, prodotti nell'ambito dell'Intervento;

- o. rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - p. rispettare gli oneri di informazione e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, di cui all'art. 10 del presente Accordo;
 - q. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'Intervento senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione Lazio, che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo alla Società.
3. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, la Società si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti esterni, ove necessario.
4. Sport e Salute assume, nei confronti della Regione, la piena responsabilità degli atti derivanti dall'espletamento delle attività previste dal presente Accordo. Fermi restando gli obblighi di informazione in capo alla Regione di cui al presente Accordo, Sport e Salute manleva la Regione da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme, regolamenti o diritti di terzi da parte della Società.

Art. 5 - CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. La Regione, con Determinazione Dirigenziale n..... del....., per la realizzazione del progetto "Voucher per lo Sport – Regione Lazio", mette a disposizione di Sport e Salute il contributo complessivo di Euro 30.000.000,00 (euro trenta milioni), a valere sul PR FSE+2021-2027, Priorità Giovani, Obiettivo specifico F (ESO4.6.), così ripartito:
- a) euro 29.100.000,00 per l'erogazione dei Voucher;
 - b) euro 900.000,00 a titolo di contributo complessivo per i costi sostenuti da Sport e Salute per la realizzazione dell'Intervento nell'arco dell'intera durata dell'Accordo.
2. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità indicate nella seguente tabella:

Tipologia contributo	2025		2026		2027		CONTRIBUTO TOTALE
	Acconto 70%	Saldo 30%	Acconto 70%	Saldo 30%	Acconto 70%	Saldo 30%	
Voucher	6.790.000,00 €	2.910.000,00 €	6.790.000,00 €	2.910.000,00 €	6.790.000,00 €	2.910.000,00 €	29.100.000,00 €
Costi di attuazione	210.000,00 €	90.000,00 €	210.000,00 €	90.000,00 €	210.000,00 €	90.000,00 €	900.000,00 €

TOTALE	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	30.000.000,00 €
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

3. L'anticipo del 70% per la prima annualità di entrambe le tipologie di contributo dovrà essere erogato dalla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
4. L'anticipo del 70% per le annualità successive di entrambe le tipologie di contributo dovrà essere erogato dalla Regione all'atto dell'approvazione da parte della Regione degli Avvisi Pubblici ai sensi dell'art. 4 lett. k) del presente Accordo, anche prima della rendicontazione finale dell'Intervento realizzato nell'anno precedente da parte di Sport e salute S.p.A.;

Il saldo del 30% per le prime due annualità del contributo riferito ai Voucher, dovrà essere erogato dalla Regione all'atto della rendicontazione del 80% dell'effettivo utilizzo dell'anticipo di cui ai precedenti commi 3 e 4. Per la terza annualità, al fine di rispettare l'erogazione dei contributi ai Beneficiari, Sport e Salute si riserva di richiedere alla Regione l'erogazione del saldo, all'atto della rendicontazione dell'avanzamento delle attività, a seguito della rendicontazione di almeno il 50% dell'anticipo. Il saldo del 30% per ciascuna annualità dei costi di attuazione, previa verifica della rendicontazione dell'avanzamento delle attività e delle spese presentate da Sport e Salute, dovrà essere erogato dalla Regione entro l'annualità di riferimento. Eventuali economie che verranno a prodursi sulle singole annualità andranno a compensazione con le successive erogazioni previste da parte dell'OI.

5. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
 - a. rientrare in una delle voci previste dal quadro economico;
 - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente Accordo;
 - c. essere effettivamente e strettamente connesse all'Intervento in questione;
 - d. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, delibere, ecc.), da cui risulta chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'Intervento in questione;
 - e. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - f. essere chiaramente imputate a Sport e Salute;
 - g. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte di Sport e Salute, comprovata da titoli attestante l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione;
 - h. tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella

contabilità di Sport e Salute.

Art. 6 - MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. L'Intervento è monitorato dall'Autorità di Gestione attraverso la quantificazione di indicatori del PR FSE+ Lazio 2021-2027 e attraverso specifiche azioni di analisi ed elaborazione dei dati fisici e finanziari afferenti all'avanzamento delle singole operazioni e, complessivamente, dell'intero Programma, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 42 del Reg. (UE) 2021/1060. I dati sulle singole operazioni ammesse a finanziamento vengono caricati anche dai beneficiari sul Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio (SiGeM) adottato dalla Regione Lazio per gestire i finanziamenti a valere sui fondi pubblici, tra cui il FSE+ 2021-2027. Il monitoraggio dell'Intervento è finalizzato anche a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'Intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati dall'Intervento.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, Sport e Salute è tenuta alla costante e corretta alimentazione del SiGeM in ogni fase del ciclo di vita dell'Intervento, dall'avvio fino alla sua conclusione, provvedendo al caricamento dei dati e delle informazioni di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, in linea con quanto previsto dalla *Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate* approvata con DD G04128 del 28/03/2023. Per le funzionalità e l'operatività del sistema informativo SiGeM si rimanda a quanto stabilito negli appositi manuali d'uso, reperibili al seguente link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/sigem>.
L'inserimento e l'aggiornamento dei dati sui sistemi informativi previsti costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, dei trasferimenti finanziari.

Art. 7 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di consentire, in qualunque momento, l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, Sport e Salute si impegna a tenere tutti gli atti e documenti a supporto delle procedure di affidamento e alle procedure di spesa presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso la propria stessa sede; inoltre in merito alla gestione del progetto, si impegna a tenere una codificazione contabile adeguata

nell'attuazione degli interventi, secondo le regole vigenti per le operazioni FSE+.

In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, Sport e Salute si impegna a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Sport e Salute è tenuto alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Art. 8 - CONTROLLI

Tenuto conto della natura dell'Intervento a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027, la Regione Lazio, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e della rendicontazione, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione dell'Intervento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito. I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell'Unione Europea o da soggetti esterni idoneamente delegati.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, Sport e Salute dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento, che deve essere garantita in tutte le fasi del processo, nel rispetto delle regole sulla sana gestione finanziaria e del corretto utilizzo dei fondi europei. In ogni caso, Sport e Salute non sarà ritenuta responsabile per eventuali irregolarità (1) qualora il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione sia causato da soggetti terzi non direttamente controllati dalla Società; (2) qualora eventuali inadempimenti e/o ritardi nell'esecuzione dell'Intervento siano dovuti a cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calamità naturali, pandemie, guerre, e/o altri eventi imprevedibili e fuori dal controllo della Società. Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'Intervento, Sport e Salute rilevi delle irregolarità, è tenuta a

raccordarsi tempestivamente con l'OI al fine di intraprendere eventuali azioni correttive. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate dalla Regione riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra la stessa Regione e Sport e Salute.

In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto degli obblighi previsti nel presente Accordo e della normativa UE, nazionale e regionale applicabile al PR FSE+ 2021-2027, la Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla DD n. G04128 del 28 marzo 2023, procederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, salvo il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati da Sport e Salute, nonché, previa valutazione caso per caso, i costi e le spese che, ancorché non materialmente esborsati, siano supportati da impegni vincolanti non eludibili.

Art. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") nonché del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. 51/2018 e D.lgs. 101/2018 e ss. mm. ("Codice Privacy" e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la "Normativa Privacy").

Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali trattati in modo del tutto autonomo rispetto all'altra. Pertanto, ciascuna Parte nel rispetto della Normativa Privacy si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e terrà l'altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell'altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.

ART. 10 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così come stabilito dall'articolo 36 del Reg. (UE) n.1057/2021 che all'articolo 1 recita: "I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e

risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”.

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 la Regione è tenuta ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Accordo, a Sport e Salute si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi, fornendo, sul sito web della Società, una breve descrizione dell'operazione, inclusa l'indicazione delle finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sull'Intervento (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Inoltre, Sport e Salute dovrà garantire che i Destinatari e i Beneficiari siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti all'Intervento, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal PR FSE+ 2021-2027.

Pertanto, Sport e Salute dovrà attenersi agli obblighi previsti dalle normative UE (Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi, consultabili al seguente link <https://www.lazioeuropa.it/pr-fse/fse-comunicazione-e-identita-visiva/>

Sport e Salute sarà tenuta ad inserire negli eventuali contratti di affidamento a terzi o altre convenzioni con altri partner, lo specifico riferimento del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 “Un'Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 - Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità ESO4.6.

Sport e Salute, beneficiario del contributo economico, dovrà inserire il logo dell'UE e del FSE+ su tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione Lazio provvederà a diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi.

Inoltre, in materia di trasparenza dell'attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2027 l'Autorità di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall'articolo 49 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'Intervento e quella di ciascuna di esse. In particolare, i marchi e/o i loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale eventuale utilizzo straordinario dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti stesse. L'utilizzazione dei marchi, straordinaria o estranea agli obiettivi del presente atto, richiederà il consenso scritto della Parte interessata, secondo le procedure interne di ciascuna amministrazione.

Art. 11 - COMUNICAZIONI

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, deve essere effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - a. Regione Lazio: turismosportcinema@pec.regione.lazio.it
 - b. Sport e Salute: sportneiterritori@cert.sportesalute.eu
2. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati.

Art. 12 - SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

Regione Lazio e Sport e Salute convengono che lo scambio dei dati, dei documenti amministrativi e delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumenti elettronici.

Art. 13 - FORO COMPETENTE E COLLEGIO ARBITRALE

Il presente Accordo è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le Parti non riescano

nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Roma, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni eventuale modifica o integrazione dell'Accordo dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti, a pena di nullità.
2. Tra le Parti resta inteso che l'Accordo non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.
3. Le Parti non potranno cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Accordo, così come ogni ragione di credito da essa derivante senza il preventivo consenso dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.
4. Il presente Accordo è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.
5. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo si rinvia ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché alle norme che disciplinano il Procedimento Amministrativo e alla legislazione in tema di tutela della privacy.
6. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 15 - FIRMA DIGITALE E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE LAZIO

SPORT E SALUTE S.P.A.